

Nota informativa sul procedimento

concessione di contributi disciplinati dal Regolamento "Interventi a favore della brevettazione di prodotti propri e dell'acquisizione di brevetti, marchi e know-how" emanato con DPR 360/2007

La presente nota informativa assolve all'obbligo di comunicazione previsto:

- dall'art. 13, co. 3, della LR 7/2000;
- dall'art. 7, co. 2, del Regolamento emanato con DPR 360/2007;
- dal DLgs 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali).

Oggetto del procedimento

Concessione di contributi per interventi a favore della brevettazione di prodotti propri e dell'acquisizione di brevetti, marchi e know-how, di cui:

- alla LR 3/6/1978 n. 47 (Provvedimenti a favore dell'industria regionale e per la realizzazione di infrastrutture commerciali), capo VII, art. 22 co. 1 lett. c) e d), come sostituito dall'art. 9 della LR 10/11/2005 n. 26 (Disciplina generale in materia di innovazione, ricerca scientifica e sviluppo tecnologico);
- al Regolamento "Interventi a favore della brevettazione di prodotti propri e dell'acquisizione di brevetti, marchi e know-how", emanato con DPR 12/11/2007 n. 360/Pres (agli articoli del quale si intendono effettuati i rinvii che seguono, se non altrimenti specificato), con riferimento in particolare al Capo II per i processi di brevettazione di prodotti propri e al Capo III per l'acquisizione di marchi o di brevetti o di diritti di utilizzo o di licenze o di know-how o di conoscenze tecniche non brevettate di innovazioni finalizzate al ciclo produttivo o ai prodotti.

1) processi di brevettazione di prodotti propri

Tipo di procedimento e termine per la sua conclusione

I contributi sono concessi tramite procedimento valutativo a sportello ai sensi dell'art. 36 co. 4 della LR 7/2000 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).

Il termine per la concessione dell'incentivo è di **90 giorni** dalla presentazione (ricevimento) della domanda (art. 11 co. 2).

Il termine per la liquidazione dell'incentivo è di **4 mesi** dalla data di presentazione (ricevimento) della rendicontazione (art. 18).

I termini per l'adozione dei provvedimenti di concessione e liquidazione dell'incentivo sono sospesi in pendenza:

- dei termini assegnati per l'integrazione dell'istruttoria ovvero della rendicontazione;
- nei casi previsti dall'art. 7 della LR 7/2000.

Il termine relativo al controllo preventivo interno di ragioneria sui provvedimenti medesimi non è computato ai fini del decorso dei suddetti termini per l'adozione dei provvedimenti (art. 32 co. 4).

Termini per la presentazione della domanda, per integrazioni, per comunicazioni di variazioni al progetto e per la rendicontazione (artt. 10, 16, 17)

La domanda può essere presentata dal 1° gennaio al 31 luglio di ogni anno (art. 10).

Il termine assegnato all'impresa per la presentazione della rendicontazione è di **18 mesi** dalla concessione del contributo, salvo proroga per gravi comprovati motivi (art. 17 co. 1).

Ove la domanda o, in seguito, la rendicontazione sia ritenuta irregolare o incompleta, ne viene data comunicazione all'interessato con l'assegnazione di un termine massimo di 30 giorni per provvedere alla relativa regolarizzazione o integrazione. È consentita la richiesta di proroga del termine a condizione che sia debitamente motivata e presentata prima della scadenza dello stesso.

☞ Qualora decorra inutilmente il termine assegnato per provvedere alla regolarizzazione o integrazione della domanda, questa viene **archiviata** d'ufficio; qualora decorra inutilmente il termine assegnato per provvedere alla presentazione, regolarizzazione o integrazione del rendiconto, il provvedimento di concessione è **revocato** (art. 8 co.2, art. 31 co. 2 lett. a).

Per i termini di comunicazione di eventuali variazioni dell'iniziativa o delle caratteristiche soggettive dell'impresa si veda l'art. 16.

Divieto di cumulo (art. 6)

Gli incentivi non sono cumulabili con altri incentivi pubblici, compresi aiuti di Stato e incentivi "de minimis", ottenuti per le stesse iniziative ed aventi ad oggetto le stesse spese. fatta eccezione, per gli incentivi previsti

dalla legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), articolo 1, commi da 280 a 283, nel limite massimo della spesa effettivamente sostenuta.

Limiti di spesa (art. 12)

I limiti di spesa ammissibile minimo e massimo per ogni domanda sono rispettivamente 2.000 e 25.000 euro.

Casi di annullamento e revoca dell'incentivo (art. 31)

1) **Il provvedimento di concessione del contributo è annullato** qualora sia riconosciuto invalido per originari vizi di legittimità o di merito indotti dalla condotta del beneficiario non conforme al principio della buona fede.

2) **Il provvedimento di concessione del contributo è revocato** a seguito della decadenza dal diritto all'incentivo derivante dalla rinuncia del beneficiario, oppure qualora:

- a) non sia rispettato il termine di presentazione del rendiconto o il termine previsto per provvedere alla regolarizzazione o integrazione del rendiconto stesso, ai sensi dell'art. 17 co. 1 e 2;
- b) sia accertata, sentito il parere del Comitato, e non sia stata autorizzata, secondo quanto previsto dall'art. 16, la rilevante difformità tra l'iniziativa effettivamente realizzata e quella oggetto del provvedimento di concessione;
- c) siano scaduti i termini della sospensione eventualmente disposta e sia accertato il consolidamento delle situazioni all'origine della stessa, come in seguito a sentenza di primo grado attestante la falsità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive di certificazione o delle dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà.

2) acquisizione di marchi o di brevetti o di diritti di utilizzo o di licenze o di know-how o di conoscenze tecniche non brevettate di innovazioni finalizzate al ciclo produttivo o ai prodotti

Tipo di procedimento e termine per la sua conclusione

I contributi sono concessi tramite procedimento valutativo a sportello ai sensi dell'art. 36 co. 4 della LR 7/2000 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).

Il termine per la concessione dell'incentivo è di **90 giorni** dalla presentazione (ricevimento) della domanda (art. 21 co. 2).

Il termine per la liquidazione dell'incentivo è di **10 mesi** dalla data di presentazione (ricevimento) della rendicontazione (art. 28).

I termini per l'adozione dei provvedimenti di concessione e liquidazione dell'incentivo sono sospesi in pendenza:

- dei termini assegnati per l'integrazione dell'istruttoria ovvero della rendicontazione;
- nei casi previsti dall'art. 7 della LR 7/2000.

Il termine relativo al controllo preventivo interno di ragioneria sui provvedimenti medesimi non è computato ai fini del decorso dei suddetti termini per l'adozione dei provvedimenti (art. 32 co.4).

Termini per la presentazione della domanda, per integrazioni, per comunicazioni di variazioni al progetto e per la rendicontazione (artt. 20, 26, 27)

La domanda può essere presentata dal 1° gennaio al 31 luglio di ogni anno (art. 20).

Il termine assegnato all'impresa per la presentazione della rendicontazione è di **18 mesi** dalla concessione del contributo, salvo proroga per gravi comprovati motivi (art. 27 co.1).

Ove la domanda o, in seguito, la rendicontazione sia ritenuta irregolare o incompleta, ne viene data comunicazione all'interessato con l'assegnazione di un termine massimo di 30 giorni per provvedere alla relativa regolarizzazione o integrazione. È consentita la richiesta di proroga del termine a condizione che sia debitamente motivata e presentata prima della scadenza dello stesso.

 Qualora decorra inutilmente il termine assegnato per provvedere alla regolarizzazione o integrazione della domanda, questa viene **archiviata** d'ufficio; qualora decorra inutilmente il termine assegnato per provvedere alla presentazione, regolarizzazione o integrazione del rendiconto, il provvedimento di concessione è **revocato** (art. 8 co.2, art. 31 co. 2 lett. a).

Per i termini di comunicazione di eventuali variazioni dell'iniziativa o delle caratteristiche soggettive dell'impresa si veda l'art. 26.

Vincolo di destinazione (art. 29)

Il beneficiario del contributo è tenuto al rispetto dei sottoelencati obblighi **successivamente** alla data di conclusione dell'iniziativa oggetto del contributo:

- a) mantenimento della destinazione dell'investimento oggetto dell'incentivo (che comporta il divieto di alienazione e la continuazione dell'attività nella sede regionale) per **3 anni** dalla data di presentazione della domanda;
- b) per le iniziative realizzate nelle zone coperte dalla deroga di cui all'art. 87.3.c del Trattato CE, mantenimento della destinazione dell'investimento oggetto dell'incentivo per **5 anni** dalla data di presentazione della domanda.

 Ai fini della verifica del rispetto degli obblighi citati, l'impresa beneficiaria presenta apposita **dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà entro il 28 febbraio di ogni anno.**

Il mancato rispetto degli obblighi comporta la **revoca** del contributo.

Divieto di cumulo (art. 6)

Gli incentivi non sono cumulabili con altri incentivi pubblici, compresi aiuti di Stato e incentivi "de minimis", ottenuti per le stesse iniziative ed aventi ad oggetto le stesse spese. fatta eccezione, per gli incentivi previsti dalla legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), articolo 1, commi da 280 a 283, nel limite massimo della spesa effettivamente sostenuta.

Limiti di spesa (art. 22)

I limiti di spesa ammissibile minimo e massimo per ogni domanda sono rispettivamente 4.000 e 50.000 euro.

Casi di annullamento e revoca dell'incentivo (art. 31)

1) **Il provvedimento di concessione del contributo è annullato** qualora sia riconosciuto invalido per originari vizi di legittimità o di merito indotti dalla condotta del beneficiario non conforme al principio della buona fede.

2) **Il provvedimento di concessione del contributo è revocato** a seguito della decadenza dal diritto all'incentivo derivante dalla rinuncia del beneficiario, oppure qualora:

- a) non sia rispettato il termine di presentazione del rendiconto o il termine previsto per provvedere alla regolarizzazione o integrazione del rendiconto stesso, ai sensi dell'art. 27 co. 1 e 2;
- b) sia accertata, sentito il parere del Comitato, e non sia stata autorizzata, secondo quanto previsto dall'art. 26, la rilevante difformità tra l'iniziativa effettivamente realizzata e quella oggetto del provvedimento di concessione;
- c) non sia rispettato il vincolo di destinazione, ai sensi dell'art. 29;
- d) siano scaduti i termini della sospensione eventualmente disposta e sia accertato il consolidamento delle situazioni all'origine della stessa, come in seguito a sentenza di primo grado attestante la falsità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive di certificazione o delle dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà.

Il beneficiario è tenuto a rispettare gli obblighi stabiliti in via generale dalla LR 7/2000.

Uffici e personale responsabile			
Struttura competente presso la quale gli aventi diritto possono prendere visione degli atti o trarne copia	Regione autonoma Friuli Venezia Giulia Direzione centrale attività produttive Servizio Carducci, 6 - Trieste		
Responsabile del procedimento	il Responsabile della posizione organizzativa "Sostegno alla ricerca e all'innovazione delle imprese", dott. Annalisa Perusin		
Responsabile dell'istruttoria	uno o più fra i sottoelencati funzionari regionali del Servizio competente, designato/i, in concreto, a curare l'istruttoria della singola pratica		
	dott. Annalisa Perusin	☎ 040 3772421	✉ annalisa.perusin@regione.fvg.it
	rag. Federica Umek	☎ 040 3772487	✉ federica.umek@regione.fvg.it

 Segue l'Informativa sul trattamento dei dati personali: il soggetto interessato, nella domanda di contributo, deve dichiarare di averne preso visione e di essere a conoscenza di quanto in essa riportato

**Informativa ai sensi dell'articolo 13 del DLgs 196/2003
(Codice in materia di protezione dei dati personali)**

Si rende noto che i dati acquisiti nel corso del procedimento sono oggetto di trattamento, anche con l'ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati, esclusivamente per lo svolgimento delle funzioni istituzionali finalizzate alla concessione di contributi alle imprese, nel rispetto di ogni obbligo previsto dalla normativa, e che per le medesime finalità potranno essere comunicati ad altri soggetti pubblici o privati (cfr. art. 18 del DPR 260/2007 e art. 68 DLgs 196/2003 e s.m.i.) - ad es. soggetti gestori di altri procedimenti di concessione di contributi - o diffusi, limitatamente ai dati contenuti in atti soggetti a pubblicazione. Ai sensi dell'art. 22 comma 2 del DLgs 196/2003, si precisa che eventuali dati giudiziari, anche acquisiti da o comunicati ad altri soggetti - CCIAA, Prefetture-UTG, Autorità Giudiziaria - saranno trattati esclusivamente per l'adempimento degli obblighi previsti dalla normativa antimafia, dalle norme sulle sanzioni amministrative dipendenti da reato (DLgs 231/2001 e s.m.i. e norme sul casellario giudiziale), sulla documentazione amministrativa e le relative decadenze e sanzioni in ipotesi di false dichiarazioni (DPR 445/2000 e s.m.i.), sui controlli e la sospensione o revoca degli incentivi (LR 7/2000 e s.m.i.) ed in genere sulle sanzioni penali e sulle conseguenze amministrative per reati connessi alla richiesta di contributi o aventi comunque rilievo per il procedimento.

Se la presentazione dell'istanza è facoltativa, il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio per la completezza dell'istanza stessa e della relativa istruttoria nel procedimento contributivo per l'incentivo richiesto; il mancato, parziale o inesatto conferimento può comportare l'interruzione del procedimento, il rigetto della domanda e l'eventuale revoca/annullamento di provvedimenti positivi già emessi.

Titolare del trattamento dei dati	Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, via Carducci n. 6, Trieste
Responsabile del trattamento dei dati	Servizio sostegno e promozione comparto produttivo industriale, nella persona del direttore, dott. Antonio Feruglio, presso la sede di Trieste, via Trento n. 2, sotto la vigilanza della Direzione centrale attività produttive
Responsabile della sicurezza dei trattamenti di dati effettuati con l'ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati	Insiel S.p.a., restando affidata alla Direzione centrale organizzazione, personale e sistemi informativi la vigilanza sulla sicurezza e la conservazione dei dati soggetti a tali trattamenti
Incaricati del trattamento dei dati	i dipendenti regionali responsabili del procedimento e dell'istruttoria sulla singola pratica, individuati fra quelli elencati al paragrafo "Ufficio e personale responsabile".

All'interessato spettano i diritti previsti dall'art. 7 del citato decreto legislativo, che si riproduce integralmente:

Decreto Legislativo n.196/2003, Art. 7 - Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti

1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:
 - a. dell'origine dei dati personali;
 - b. delle finalità e modalità del trattamento;
 - c. della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
 - d. degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2;
 - e. dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.
3. L'interessato ha diritto di ottenere:
 - a. l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
 - b. la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
 - c. l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
 - a. per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
 - b. al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.